

# AVVISO

## Emergenza epidemiologica da COVID-2019

### Assenze e rientri a scuola

Vista l'“Ordinanza Contingibile n. 1 del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Piemonte” del 23/2/2020, art. 1, lettera b);

Visto il Decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato sulla GU n. 47 del 25-2-2020;

Visto l'art. 1 del DPCM 25 febbraio 2020, comma 1, lettera c);

Viste le indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione sul sito web istituzionale <https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml>;

Vista la nota m.pi.AOODRPI.U.0001666 del 24/02/2020,

si comunica che

*la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.*

Pertanto, fino al 15 marzo 2020, tutto il **personale e gli alunni che si sono assentati per più di 5 giorni per malattia** saranno riammessi solo ed esclusivamente dopo presentazione di certificato medico. Il personale è tenuto a consegnare il certificato all'Ufficio personale prima di riprendere servizio.

I docenti vigileranno scrupolosamente sulla presentazione del certificato da parte degli alunni prima della riammissione in classe.

**Obblighi informativi dei lavoratori:** il personale della scuola e coloro i quali, a diverso titolo, operino presso le medesime e provengano da una delle aree “a rischio” di cui all'art. 1, co. 1, del decreto legge n. 6 del 2020 o abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicarlo all'amministrazione ai sensi dell'art. 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

**Assenza non dovuta a malattia, ma alla chiusura della scuola:** con riferimento a quanto contenuto nell'“Ordinanza Contingibile n. 1 del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Piemonte” del 23/2/2020, art. 1, lettera b), si comunica che nel periodo di chiusura delle scuole le assenze degli studenti e del personale docente e non docente non necessitano di documenti giustificativi e non determinano obblighi di recupero delle attività lavorative non prestate (m.pi.AOODRPI.U.0001666 del 24/02/2020).

Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l'anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.

I periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.

Novara, 28/02/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa MARIA MOTTA

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93*